

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

La procedura di rettifica di errori di un titolo esecutivo europeo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento \(CE\) n. 805/2004](#), si applica secondo le modalità previste all'articolo 267, paragrafi 1-3, della [legge n° 6/1985, del 1o luglio 1985, relativa al potere giudiziario \(«Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial»\)](#).

La procedura di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento \(CE\) n. 805/2004](#), si applica e si conclude in base alle disposizioni previste per la volontaria giurisdizione («recurso de reposición») della [legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, relativa al codice di procedura civile \(«Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»\)](#).

Per quanto riguarda i certificati di titolo esecutivo europeo per gli atti autentici, spetta al notaio che li conserva nel suo repertorio controllare la presenza di errori materiali o il mancato rispetto dei requisiti per il rilascio, e di rilasciare i documenti relativi alla rettifica per errore materiale o alla revoca conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del [regolamento \(CE\) n. 805/2004](#).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Il riesame nei casi eccezionali previsti all'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 805/2004](#) può essere effettuato con il procedimento di revocazione della sentenza definitiva, su domanda della parte soccombente (articolo 501 della [legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, relativa al codice di procedura civile \(«Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»\)](#)).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), la lingua accettata è lo spagnolo.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Spetta al notaio competente, al rappresentante legale o al successore, rilasciare il certificato previsto all'articolo 25, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento (CE) n. 805/2004.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.